

N. R.G. 1462/2012



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO**

Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Micaela Lunghi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1462/2012** promossa da:

**UNICREDIT S.P.A.** (C.F. [REDACTED]), in persona del legale rapp.te pro tempore,  
sedente a Roma, rappresentato e difeso dall'avv. MALESCI PAOLO ed elettivamente  
domiciliata in LUNGARNO AMERIGO VESPUCCI 8 50123 FIRENZE presso il suo studio

ATTRICE

IL CASO.it  
contro

[REDACTED] **SRL IN LIQUIDAZIONE (anche come incorporante  
della convenuta [REDACTED] S.R.L.) (P.I. [REDACTED])**, sedente a  
[REDACTED] in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso  
dall'avv. VALENTINI ALBERTO ed elettivamente domiciliato in VIA TORELLI 57 59100  
PRATO presso il suo studio

CONVENUTO - (INTERVENUTO)

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da deduzioni di cui all'udienza del 18.09.2014 e sulla base di tali conclusioni la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle memorie conclusionali. Medio tempore, durante i predetti termini, la convenuta [REDACTED] SRL dava atto che si era fusa per incorporazione nell' intervenuto [REDACTED] SRL IN LIQUIDAZIONE e chiedeva la declaratoria di interruzione del procedimento.

Con provvedimento del 14.11.2014 il GI prendeva atto della fusione della società convenuta e dichiarava ex art. 300 c.p.c, la interruzione del giudizio a cui si opponeva la parte attrice, che depositava istanza in data 03.12.2014 con cui chiedeva la rettifica a



favore della prosecuzione del giudizio; con comparsa di costituzione depositata il 14.01.2015 il CONCORDATO si costituiva anche come soggetto incorporante della convenuta dando atto di proseguire nei rapporti processuali dell'incorporata ex art. 2504 c.c. e facendone proprie tutte le eccezioni e domande svolte.

Si svolgeva l'udienza del 22.01.2015 fissata per decidere sulla istanza di rettifica ella parte attrice e il GI, a scioglimento della riserva ivi incamerata, con ordinanza del 27.01.2015 comunicata alle parti il 28.01.2015, accoglieva la richiesta di parte attrice e revocava la propria ordinanza di rimessione sul ruolo della causa previa interruzione della stessa e, *"preso atto che le parti hanno già concluso in data 18.09.2014, assegna alle medesime i termini ex art. 190 c.p.c., a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito delle memorie conclusionali e di replica"*

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 02.03.2012 la UNICREDIT SPA conveniva in giudizio la [REDACTED] SRL per sentire accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia o, comunque, la non opponibilità nei suoi confronti dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. ai rogiti del Notaio dott. Andre Lops del 22.03.2011 trascritto presso l'agenzia del Territorio di Prato il 23.03.2011 posto in essere dalla [REDACTED] SRL ed avente ad oggetto cari fabbricati, cat c/6 tutti situati in Prato [REDACTED] e una abitazione cat. A/8 con annesso terreno situata a [REDACTED]

La parte attrice deduceva che era titolare di un credito di €. 1.697.789,33 in forza di un decreto ingiuntivo ottenuto il 29.03.2011 dal Tribunale di Prato nei confronti di [REDACTED] SRL e della [REDACTED] SRL quest'ultima in qualità di fideiubente per le obbligazioni contratte dalla società nei confronti della UNICREDIT SPA.

Alla data del 31.03.2011 la parte attrice aveva iscritto ipoteca giudiziale per complessivi €. 800.000,00 sui beni immobili di proprietà della [REDACTED] SRL sulla base del citato D.I. divenuto esecutivo perché non opposto nei termini di legge e la UNICREDIT SPA si doleva del fatto che pochi giorni prima, precisamente in data 22.03.2011, la [REDACTED] SRL aveva perfezionato l'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c.

Dalla nota di trascrizione in atti si evince che la volontà della [REDACTED] SRL era quella di volere destinare ( sotto la condizione sospensiva della omologazione ) in favore della [REDACTED] SRL ex art. 2645 ter c.c., alcuni beni immobili di sua proprietà e ciò al fine di consentire alla [REDACTED] SRL di presentare al Tribunale una proposta di concordato preventivo che poteva essere valutata favorevolmente dai competenti organi, come è infatti avvenuto in data 21.12.2011 ( dep. 16.01.2012) quando vi è stata la omologazione.

A parere della parte attrice la avvenuta omologa della procedura concorsuale ha



causato un pregiudizio per il diritto prelatizio in via ipotecaria e che l'atto di destinazione ex art. 2645 c.c. è da ritenersi *"assolutamente inidoneo al raggiungimento dello scopo per il quale è stato utilizzato e quindi privo di effetti e comunque inopponibile in quanto non rispondente agli scopi espressamente indicati dalla suddetta norma tra quelli meritevoli della specifica tutela"*; la parte attrice, infatti, limita tali interessi a quelli testuali – normativi cioè a quelli riferibili solo a persone con disabilità, a PA e ad altri enti o persone fisiche.

La parte attrice chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità/inidoneità e/o inefficacia dell'atto di disposizione e chiedeva di notificare l'atto anche al Commissario Giudiziale della ██████████ IN CONCORDATO PREVENTIVO, dott. ██████████

Si costituiva fuori udienza per intervento volontario il CONCORDATO PREVENTIVO ██████████ IN LIQUIDAZIONE e contestava quanto dedotto dalla parte attrice chiedendo che venissero rigettate le domande perché infondate.

Si costituiva alla prima udienza la convenuta ██████████ SRL che contestava quanto dedotto dalla parte attrice e chiedeva il rigetto delle domande perché infondate.

La causa era istruita a mezzo di sole produzioni documentali e si perveniva alle udienze di precisazione delle conclusioni dove la causa era trattenuta in decisione come sopra meglio specificato.

La questione giuridica a cui dare risposta nella presente controversia è se l'art. 2645 ter c.c. sia uno strumento idoneo a realizzare solo interessi giuridici collegati alla tutela della disabilità o se, con il predetto vincolo, è consentita la realizzazione di interessi giuridici di tipo diverso, anche di natura patrimoniale, ma comunque rilevanti ex art. 1322 c.c.

Una parte della dottrina legge in modo restrittivo l'ambito di applicazione dell'art. 2645 ter c.c. ammettendo la validità di atti di destinazione solo per la tutela di persone con disabilità e P.A.

Una parte diversa della dottrina, invece, dà alla norma de quo una lettura più ampia ritenendo che si possa affermare la validità dell'atto di disposizione al di là della semplice tutela dei soggetti e degli enti sopra indicati, purché esso sia realizzato in funzione di un rapporto causale sottostante meritevole di interesse ex art. 1322 c.c.

Sul punto non vi è una presa di posizione chiara della Corte di Cassazione, atteso che sulla questione si è espressa solo la giurisprudenza di merito, dividendosi fra i due orientamenti.

Tuttavia a parere del giudicante si deve ritenere che l'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. sia efficace con riferimento al patrimonio a garanzia dei creditori di società in



crisi e, in particolare. ove vi sia la intenzione di instaurare procedure di concordato preventivo.

Appare essere pienamente meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. l'interesse di soddisfacimento dei creditori sociali sotteso all'atto di destinazione realizzato ( cfr. Trib. Lecco sent. 26.04.2012).

La finalità di assicurare una soddisfazione proporzionale ai creditori non ancora muniti di causa di prelazione deve reputarsi degna di riconoscimento e di tutela da parte dell'ordinamento.

Non sembra persuasiva la interpretazione restrittiva della norma apparendo del tutto condivisibile l'opinione di chi ritiene che il giudizio di meritevolezza, riguardo agli atti di destinazione, sia un giudizio di meritevolezza degli interessi in sé, e non comporti una valutazione comparativa in termini di prevalenza/poziorità tra l'uno e l'altro, non apparendo legittima alcuna ulteriore delimitazione degli interessi che i privati possono perseguire costituendo un vincolo di destinazione, come affermato dalla più attenta dottrina e da una parte della giurisprudenza.

Peraltro vi è da rilevare come una lettura restrittiva dell'art. 2645 ter c.c. che ritenga utilizzabile l'atto di destinazione solo per finalità limitate alla pubblica utilità, si scontra con le altre esperienze internazionali: basti pensare all'istituto del *trust*, utilizzato nei paesi anglosassoni per le più svariate finalità, ma anche la *fiducie* introdotta poco dopo in Francia dove è pacificamente ammesso l'impiego dell'istituto per finalità commerciali o finanziarie. Sul punto giova richiamare il fatto che i primi commentatori della norma de qua la salutarono definendola come il *trust* italiano e copiosa ed autorevole dottrina si profusero in tale accostamento.

Non vi è dubbio, quindi, che nel caso di specie, l'atto di destinazione realizzato dalla [REDACTED] SRL sia diretto a tutelare interessi meritevoli per l'ordinamento ex art. 1322 c.c. con riguardo alle persone fisiche dei creditori sociali e personali, ciò secondo una lettura costituzionalmente orientata in aderenza a quanto asserito dalla Suprema Corte che fa coincidere la "immeritevolezza" con la "illiceità dell'interesse perseguito".

Altresì vi è da rilevare che se la giurisprudenza maggioritaria ritiene non vi siano dubbi sulla meritevolezza della diretta destinazione ex art. 2645 ter c.c. da parte del debitore, tanto più il ragionamento deve valere se è un terzo a decidere di destinare tutto o parte del proprio patrimonio attraverso la sua messa a disposizione agli interessati, nella piena conoscibilità della situazione derivante dalla trascrizione dell'atto.

Lo stesso Tribunale di Prato, in altra composizione, si è espresso a favore della meritevolezza dell'interesse tutelato dal medesimo atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. per cui è qui causa.



La predetta decisione (cfr. sent. n. 215 del 15.02.15 dott.ssa Iannone) afferma che “ è improprio parlare di assenza di interesse meritevole di tutela (nell’atto de quo), atteso che il medesimo si rinvia nel consentire alla società beneficiaria di presentare la proposta di concordato preventivo, migliorativa, dal punto di vista delle attività che saranno messe a disposizione della massa dei creditori che risulteranno accertati nella procedura concorsuale”.

La ricostruzione attorea appare manchevole anche in punto di dedotta inefficacia dell’atto di destinazione ex art. 2901 c.c., atteso che la parte attrice, in merito a ciò, non ha fornito, a supporto della predetta tesi, alcun indizio probatorio per quanto concerne i requisiti oggettivo e soggettivo previsti dalla legge; cioè la sussistenza di un pregiudizio per il creditore derivante dall’atto dispositivo e la consapevolezza, in capo al debitore e al terzo, del predetto pregiudizio.

Pertanto, nel caso specifico, la parte attrice ha proposto, senza opporsi alla omologazione del concordato, la domanda revocatoria in data 02.03.2012 mentre la domanda di concordato risale al 24.03.2011 ( cfr. docc. in atti).

Si ritiene, quindi, che le domande svolte dalla parte attrice debbano, nel merito, essere rigettate perché infondate.

Quanto alle spese di lite, si ritiene che la controvertibilità e la novità delle questioni trattate inducano a ritenere sussistenti i presupposti di cui all’art. 92 comma II c.p.c., per compensarle integralmente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

respinge le domande di parte attrice perché infondate;  
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Prato, 06 agosto 2015

Il Giudice  
dott. ssa Micaela Lunghi

